

# **COMUNE DI VALFURVA**

Provincia di Sondrio

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 28/04/2023.

## OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **20:35**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

## All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	Α	Cognome e Nome	Р	A
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	Р		SUSS FEDERICO RODOLFO EUGENIO		Α
TENCI DANIELE		Α	COMPAGNONI CANDIDO	Р	
CACCIOTTO ANGELO	Р		SARUGGIA GIAN FRANCO	Р	
ORNAGO MARCO CARLO COSTANTINO	Р		SIGNORELLI LUIGINA		Α
COMPAGNONI FILIPPO	Р		MARTINELLI CHETTI	Р	
CONFORTOLA ENRICO	Р				

Presenti: 8 - Assenti: 3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dr.ssa Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Marco Carlo Ornago**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

<u>Premesso che</u> la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) e in particolare il comma 738 dell'art. 1 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC (ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti) e istituisce la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

<u>Che</u> l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

#### Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19.12.2022) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio dello Stato anno 2023), pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022, con il quale è stato disposto un secondo differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 1 della richiamata L. 160/2019 il quale prevede:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto d'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 741, lettera b) (come modificato dalla pronuncia di illegittimità di cui alla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale), che -ai fini dell'applicazione dell'IMU- per abitazione principale debba intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente;
- al comma 744, che la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, viene calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento ad eccezione di quegli immobili posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio;
- al comma 747, la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
  - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  - comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia stato registrato, il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, esclusivamente in presenza di figli minori;
- al comma 748, che "l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 750, che l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale "è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- al comma 751, che "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1º gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui
  ai commi da 750 a 753, dai fabbricati strumentali all'attività agricola, dagli immobili merce e
  dai terreni agricoli, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento; i comuni, con deliberazione del
  consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
  all'azzeramento;
- al comma 758, lettera d), l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli siti nei comuni ricadenti in aree montane o di collina quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- al comma 760, la riduzione al 75 per cento dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

<u>Rilevato che</u> essendo il Comune di Valfurva ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli insistenti sul proprio territorio sono esenti IMU in quanto considerati ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

<u>Visto altresì</u> l'art. 1, comma 81, della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio dello Stato 2023), il quale dispone l'esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria;

### Considerato che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, come modificato dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo
  - 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il già menzionato termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 sancisce l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione del prospetto che forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, come modificato dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

<u>Vista</u> la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4897/2020 del 18.02.2020, la quale offre un'interpretazione sistematica in merito al prospetto delle aliquote di cui al comma 757 sopra richiamato e chiarisce che "per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa" sul Portale del federalismo fiscale "come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

<u>Dato atto che</u> - ad oggi- il decreto del M.E.F. di cui al comma 756 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 non è ancora stato approvato e che, pertanto, le aliquote IMU dell'anno 2023 sono state determinate senza alcuna limitazione alla potestà di diversificazione;

<u>Dato atto altresì che</u>, alla luce di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF sopra richiamata, nonché in considerazione della mancata approvazione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU può avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

<u>Visto</u> il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n. 25 del 29.07.2020;

<u>Richiamata</u> la propria deliberazione n. 10 del 26.05.2022, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22.03.2023 concernente il "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Tariffe ed aliquote dei tributi comunali anno 2023 - Provvedimenti" e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2023-2025";

<u>Acquisiti</u> i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario-Entrate Comunali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, quali riportati in allegato;

<u>Uditi g</u>li interventi di seguito sinteticamente riportati:

- il <u>Sindaco Bellotti</u> illustra l'argomento all'OdG dando lettura, per sommi capi, della proposta di deliberazione. Conclude evidenziando che, per l'anno 2023, vengono mantenute le aliquote IMU dello scorso anno e dà lettura delle aliquote in questione;
- interviene <u>il consigliere Saruggia</u> rilevando che, a suo avviso, non esistono nel Comune di Valfurva "aree fabbricabili";
- il <u>Sindaco</u> conferma quanto sopra e precisa che, per completezza, vengono comunque inserite le relative aliquote;
- il <u>consigliere Saruggia</u> coglie l'occasione per chiedere che vengano istituite delle Commissioni per il PGT;

<u>Con voti</u> 6 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei quali 6 i votanti e 2 gli astenuti (consiglieri Saruggia e Martinelli);

#### delibera

- 1) <u>Determinare,</u> per l'anno 2023, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:
  - Immobili classificati in categoria A (*con esclusione della categoria A10*) C2 C6 C7 D1 D5: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
  - Immobili classificati in categoria D8: aliquota 7,60 per mille (sette virgola sei per mille)
  - Immobili classificati in categoria A10, B, C1, C3, C4, C5, altre categorie D: aliquota 9,0 per mille (nove virgola zero per mille)
  - Abitazione principale "di lusso" (solo A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze previste dal vigente regolamento: aliquota 4,0 per mille (quattro virgola zero per mille)
  - Unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o viceversa, destinati dagli stessi a loro prima abitazione: **aliquota 7,6 per mille** (sette virgola sei per mille).
  - Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite autocertificazione: aliquota 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille)
  - Aree fabbricabili: aliquota 10,6 per mille (dieci virgola sei per mille)
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 per mille (zero per mille);
- 2) <u>Stabilire</u> per l'anno 2023, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, a norma del comma 749 dell'art. 1 della L. 160/2019, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) <u>Dare atto che</u>, alla luce di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, prot. n. 4897/2020, nonché in considerazione della mancata approvazione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre

2011, n. 201 avverrà mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale.

Quindi, riconosciuta l'urgenza di provvedere all'approvazione degli atti di bilancio per l'anno 2023, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, espressi in forma palese, essendo n. 8 i consiglieri presenti e n. 6 i votanti e n. 2 gli astenuti (consiglieri Saruggia e Martinelli)

delibera

 $\underline{\text{Dichiarare}}$  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

# OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marco Carlo Ornago Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

dr.ssa Stefania Besseghini Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)